

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81

(in vigore dal 15 maggio 2008)

SICUREZZA SUL LAVORO

Prontuario delle violazioni

A cura di : Rosa Bertuzzi

SOGGETTO	VIOLAZIONE	DLGS 81/2008
SANZIONE: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro (articolo 55, comma 1)		
Datore di lavoro	Omette la valutazione di tutti i rischi senza elaborare il conseguente documento previsto dall'articolo 28)	Articolo 17, comma 1, lettera a
	Pur adottando il documento previsto dall'articolo 28, lo fa in assenza: a) di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa	Articolo 28, comma 2, lettera a)
	b) dell'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)	Articolo 28, comma 2, lettera b)
	c) dell'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri	Articolo 28, comma 2, lettera d)
	d) dell'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento	Articolo 28, comma 2, lettera f)
	e) di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio	Articolo 18, comma 1, lettera q)
	f) di aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro	Articolo 18, comma 1, lettera z) prima parte
	Non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, salvo il caso di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	Articolo 17, comma 1, lettera b)
SANZIONE: arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi (articolo 55, comma 2)		

Datore di lavoro	Omette la valutazione di tutti i rischi e commette le infrazioni elencate qui sopra alle lettere da a) a f) e relative al documento previsto dall'articolo 28, qualora si tratti di: - aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto	Articolo 31, comma 6, lettera a)
	- centrali termoelettriche	Articolo 31, comma 6, lettera b)
	- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995 n. 230, e successive modificazioni	Articolo 31, comma 6, lettera c)
	- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni	Articolo 31, comma 6, lettera d)
	- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori	Articolo 31, comma 6, lettera f)
	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici del gruppo 3	Articolo 268, comma 1, lettera c)
	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici del gruppo 4	Articolo 268, comma 1, lettera d)
	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da atmosfere esplosive	Titolo XI
	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da cancerogeni mutageni	Titolo IX, Capo II
	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto	Titolo IX, Capo III
- cantieri temporanei o mobili caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno	Titolo IV	
SANZIONE: ammenda da 3.000 a 9.000 euro (articolo 55, comma 3)		
Datore di lavoro	Redige il documento di valutazione dei rischi : - senza la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, qualora nella sua azienda debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria - senza la preventiva consultazione del rappresentante dei	Articolo 29, commi 1 e 2

	lavoratori per la sicurezza	
	Non rielabora la valutazione e il documento di valutazione dei rischi , in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità: - senza la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, qualora nella sua azienda debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria; - senza la preventiva consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Articolo 29, comma 3
	Redige , a conclusione della valutazione, un documento che non contiene: - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza	Articolo 28, comma 2, lettera c)
	- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio	Articolo 28, comma 2, lettera e)
SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera a)		
Datore di lavoro	Svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi senza frequentare i corsi di aggiornamento previsti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche nel caso in cui abbia frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 o abbia fruito dell'esonero dalla frequenza di tali corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Dlgs 626/1994	Articolo 34, comma 3
SANZIONE: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera d)		
Datore di lavoro	Nelle ipotesi previste nell'allegato II e salvo i casi di cui all'articolo 31, comma 6, pur potendo svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, non dà preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e non rispetta le condizioni di cui al punto qui precedente della presente Tabella e a quello qui sotto	Articolo 34, comma 1
	Intendendo svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, lo fa senza	Articolo 34, comma 2

	<p>frequentare corsi di formazione , di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente</p>	
<p>SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera a)</p>		
Datore di lavoro e Dirigente	<p>Non designano preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza</p>	Articolo 18, comma 1, lettera b)
	<p>Non prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico</p>	Articolo 18, comma 1, lettera e)
	<p>Non richiedono al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto</p>	Articolo 18, comma 1, lettera g)
	<p>Non informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione</p>	Articolo 18, comma 1, lettera i)
Datore di lavoro e Dirigente	<p>Non si astengono , salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato</p>	Articolo 18, comma 1, lettera m)
	<p>Non consentono ai lavoratori di verificare , mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute</p>	Articolo 18, comma 1, lettera n)
	<p>Non consegnano tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); non consentono al medesimo rappresentante</p>	Articolo 18, comma 1, lettera o)

<p>di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r)</p>	
<p>Non elaborano il documento di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, non ne consegnino tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p>	<p>Articolo 18, comma 1, lettera p)</p>
<p>Non forniscono a ciascun lavoratore adeguata informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; - sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi di cui agli articoli 45 e 46; - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente 	<p>Articolo 36, comma 1</p>
<p>Non forniscono a ciascun lavoratore adeguata informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate 	<p>Articolo 36, comma 2</p>
<p>Non forniscono, anche ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, di cui all'articolo 3, comma 9, le informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a); - sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a); - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b); - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione 	<p>Articolo 36, comma 3</p>

	adottate, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c)	
	Non organizzano, per adottare le misure previste dall'articolo 18, comma 1, lettera t), i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza	Articolo 43, comma 1, lettera a)
	Non designano preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza , di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)	Articolo 43, comma 1, lettera b)
	Non informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare	Articolo 43, comma 1, lettera c)
SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera b)		
Datore di lavoro e Dirigente	Non forniscono ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) , sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente	Articolo 18, comma 1, lettera d)
	Non adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e non danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa	Articolo 18, comma 1, lettera h)
	Non convocano, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la riunione periodica di cui all'articolo 35	Articolo 18, comma 1, lettera v)
Datore di lavoro e Dirigente	Non forniscono al Servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: - la natura dei rischi; - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; - i dati relativi ai provvedimenti presi per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza	Articolo 18, comma 2
	Non forniscono alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività	Articolo 26, comma 1, lettera b)
	Non programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere	Articolo 43, comma 1, lettera d)

	evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro	
	Non adottano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo , tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili	Articolo 43, comma 1, lettera e)
	Tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, non prendono i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza , tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati	Articolo 45, comma 1
	Non adottano, nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo, idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori	Articolo 46, comma 2
SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera c), primo periodo)		
Datore di lavoro e Dirigente	Nell'affidare i compiti ai lavoratori , non tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza	Articolo 18, comma 1, lettera c)
SANZIONE: arresto da 4 a 8 mesi (articolo 55, comma 4, lettera c), secondo periodo)		
Datore di lavoro e Dirigente	Nell'affidare i compiti ai lavoratori , non tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, qualora si tratti di: - aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto	Articolo 18, comma 1, lettera c)
	- centrali termoelettriche	Articolo 18, comma 1, lettera c)
	- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995 n. 230, e successive modificazioni	Articolo 18, comma 1, lettera c)
	- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni	Articolo 18, comma 1, lettera c)
	- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori	Articolo 18, comma 1, lettera c)

	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici del gruppo 3 (pericolosità dei microrganismi con caratteristiche di "trasmissibilità", cioè capacità di passare da un soggetto infetto ad uno suscettibile)	Articolo 18, comma 1, lettera c)
	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici del gruppo 4 (pericolosità dei microrganismi con caratteristiche di "neutralizzabilità", cioè esistenza di efficaci misure preventive o terapeutiche)	Articolo 18, comma 1, lettera c)
	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da atmosfere esplosive	Articolo 18, comma 1, lettera c)
	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da cancerogeni mutageni	Articolo 18, comma 1, lettera c)
	- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto	Articolo 18, comma 1, lettera c)
	- cantieri temporanei o mobili caratterizzati dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno	Articolo 18, comma 1, lettera c)
SANZIONE: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera d)		
Datore di lavoro e Dirigente	In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) non verificano, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 8, lettera g), l' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione o, fino alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera g), attraverso le seguenti modalità: - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445; b) non forniscono agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività	Articolo 26, comma 1
	Datori di lavoro e dirigenti ivi compresi i subappaltatori, nell'ipotesi di affidare i compiti ai	Articolo 26, comma 2

	<p>lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; - non coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva 	lettere a) e b)
<p>SANZIONE: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera e)</p>		
Datore di lavoro e Dirigente	Non adempiono agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37	Articolo 18, comma 1, lettera l)
	Salvo eccezioni debitamente motivate, non si astengono dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato	Articolo 43, comma 4
<p>SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera f)</p>		
Datore di lavoro e Dirigente	Non nominano il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo	Articolo 18, comma 1, lettera a)
<p>SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro (articolo 55, comma 4, lettera g)</p>		
Datore di lavoro e Dirigente	Non vigilano affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità	Articolo 18, comma 1, lettera bb)
<p>SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera h)</p>		
Datore di lavoro e Dirigente	Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto , non muniscono i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento , corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro	Articolo 18, comma 1, lettera u)
	Non custodiscono, presso l'unità produttiva alla quale si riferiscono, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e quello relativo ai rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3	Articolo 29, comma 4
	Nel corso della riunione periodica di cui all'articolo 35, non sottopongono all'esame dei partecipanti: - il documento di valutazione dei rischi; - l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;	Articolo 35, comma 2

	<ul style="list-style-type: none"> - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; - i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute 	
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro (articolo 55, comma 4, lettera i)		
Datore di lavoro e Dirigente	<p>Non comunicano all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni</p> <p>N.B.: l'applicazione di questa sanzione esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124</p>	Articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera l)		
Datore di lavoro e Dirigente	<p>Non comunicano all'Inail, o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a un giorno</p>	Articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore (articolo 55, comma 4, lettera m)		
Datore di lavoro e Dirigente	<p>Non hanno munito, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro</p>	Articolo 26, comma 8
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (articolo 55, comma 4, lettera n)		
Datore di lavoro e Dirigente	<p>Non consultano, come previsto dall'articolo 50 del presente decreto legislativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; - in merito alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; - in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 	Articolo 18, comma 1, lettera s)
SANZIONE: amministrativa pecuniaria di euro 500		

(articolo 55, comma 4, lettera o)		
Datore di lavoro e Dirigente	Non comunicano annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Articolo 18, comma 1, lettera aa)
SANZIONE: arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro, nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19 (articolo 56, comma 1, lettera a)		
Preposti	Non sovrintendono e non vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge , nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, non informano i loro superiori diretti	Articolo 19, comma 1, lettera a)
	Non si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato	Articolo 19, comma 1, lettera e)
	Non segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale , sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta	Articolo 19, comma 1, lettera f)
SANZIONE: arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 900 euro, nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19 (articolo 56, comma 1, lettera b)		
Preposti	Non verificano che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	Articolo 19, comma 1, lettera b)
	Non richiedono l' osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e non danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa	Articolo 19, comma 1, lettera c)
	Non informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione	Articolo 19, comma 1, lettera d)
SANZIONE: ammenda da 300 a 900 euro, nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19 (articolo 56, comma 1, lettera c)		
Preposti	Non frequentano appositi corsi di formazione secondo	Articolo 19,

	quanto previsto dall'articolo 37	comma 1, lettera g)
SANZIONE: arresto fino a un mese o ammenda da 600 a 2.000 euro (articolo 57, comma 1)		
Progettisti	Non rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia	Articolo 22
SANZIONE: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 15.000 a 45.000 euro (articolo 57, comma 2)		
Fabbricanti e fornitori	Fabbricano, vendono, noleggianno e concedono in uso attrezzature di lavoro , dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Articolo 23, comma 1
	Concedono in locazione finanziaria beni assoggettati a procedure di attestazione di conformità, senza la relativa documentazione	Articolo 23, comma 2
SANZIONE: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro (articolo 57, comma 3)		
Installatori e montatori	Non si attengono, per la parte di loro competenza, alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti	Articolo 24
SANZIONE: arresto fino a un mese o ammenda da 500 a 2.500 euro (articolo 58, comma 1, lettera a)		
Medico competente	Non consegna al datore di lavoro , alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale	Articolo 25, comma 1, lettera d)
	Non consegna al lavoratore , alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e non gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione	Articolo 25, comma 1, lettera e)
	Non invia all'Ispesl , esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196	Articolo 25, comma 1, lettera f)
SANZIONE: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro (articolo 58, comma 1, lettera b)		
Medico competente	Non programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in	Articolo 25, comma 1,

	funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati	lettera b)
	Non istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera f), non aggiorna e non custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria	Articolo 25, comma 1, lettera c), primo periodo
	Non concorda con il datore di lavoro, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio	Articolo 25, comma 1, lettera c), secondo periodo
	Non fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Se non fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Articolo 25, comma 1, lettera g)
SANZIONE: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro (articolo 58, comma 1, lettera c)		
Medico competente	Non visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi	Articolo 25, comma 1, lettera l)
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (articolo 58, comma 1, lettera d)		
Medico competente	Non informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria	Articolo 25, comma 1, lettera h)
	Non comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori	Articolo 25, comma 1, lettera i)
	Non partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria	Articolo 25, comma 1, lettera m)

	Non allega gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato III e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53	Articolo 41, comma 5
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro (articolo 58, comma 1, lettera e)		
Medico competente	Non trasmette, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B	Articolo 40, comma 1
SANZIONE: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro (articolo 59, comma 1, lettera a)		
Lavoratore	Non osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro , dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale	Articolo 20, comma 2, lettera b)
	Non utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto , nonché i dispositivi di sicurezza	Articolo 20, comma 2, lettera c)
	Non utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione	Articolo 20, comma 2, lettera d)
	Non segnala immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Articolo 20, comma 2, lettera e)
	Rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Articolo 20, comma 2, lettera f)
	Compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori	Articolo 20, comma 2, lettera g)
	Non partecipa ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro	Articolo 20, comma 2, lettera h)
	Non si sottopone ai controlli sanitari previsti dal presente	Articolo 20,

	decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente	comma 2, lettera i)
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 59, comma 1, lettera b)		
Lavoratore	Svolgendo attività in regime di appalto o subappalto, non espone apposita tessera di riconoscimento , corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto	Articolo 20, comma 3
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro (articolo 60, comma 1, lettera a)		
Imprenditori (*)	Utilizzano attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni di cui al Titolo III	Articolo 21, comma 1, lettera a)
	Non si muniscono e non utilizzano dispositivi di protezione individuale conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III	Articolo 21, comma 1, lettera b)
SANZIONE: amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 60, comma 1, lettera b)		
Imprenditori (*)	Non si muniscono di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto	Articolo 21, comma 1, lettera c)
(*) Componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.		